



ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/2



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot.

26016

/T-A24

- 3 MAG. 2016

All'Assessore Dott. Giuseppe Pan
Regione del Veneto
Politiche dell'Agricoltura e Zootecnia
PALAZZO BALBI – DORSODURO 3901
30123 VENEZIA VE
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: assessore.pan@regione.veneto.it

Oggetto: Piano regionale di eradicazione e controllo della Nutria (*Myocastor coypus*).

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-65.12.230 – e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta per l'espressione di un parere inerente l'argomento indicato in oggetto, inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 153264 del 19 aprile 2016, ed avendo preso visione della bozza di piano regionale per il contenimento a fini eradicativi delle popolazioni di Nutria, si comunica quanto segue.

Lo status ecologico della Nutria, specie alloctona invasiva nel nostro Paese, e le recenti modifiche dell'inquadramento giuridico del roditore intervenute in ambito nazionale e comunitario, rendono necessaria l'adozione di misure, da parte degli Enti delegati, finalizzate ove possibile ad un obiettivo di eradicazione, o in alternativa, di efficace controllo numerico.

In linea generale l'impostazione del piano regionale di limitazione della Nutria prospettato da codesta Amministrazione risponde alla suddetta esigenza ed appare condivisibile nei suoi contenuti generali. Si reputa tuttavia che su alcuni aspetti di seguito esplicitati occorra apportare alcune integrazioni o modifiche.

1. Il divieto all'uso di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi, pur previsto nelle Linee guida regionali a supporto dei Comuni veneti (capitolo 6 del piano), a giudizio dello scrivente Istituto dovrebbe assumere una valenza più generale. A questo fine andrebbe opportunamente ripreso e ribadito all'inizio del capitolo inerente i metodi d'intervento (capitolo 8 del piano).
2. Nelle aree a vario titolo protette, i metodi di intervento per il controllo della Nutria dovrebbero tenere conto delle finalità di conservazione e/o produzione naturale qui perseguite prevedendo l'impiego, tra le tecniche di controllo consentito, di quelle che arrecano minor disturbo. Di seguito si articola una proposta suddivisa per tipologia d'istituto che potrebbe trovare collocazione dopo il paragrafo *Abbattimento diretto con arma da fuoco* (cap. 8 del piano):
 - **Parchi regionali e Riserve regionali**
Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola da parte dei soggetti abilitati con successiva soppressione con i metodi indicati salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate dagli Enti di Gestione.
Nelle zone A, B, C, dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio).

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

- **Siti della Rete Natura 2000**

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:



- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

- **Istituti di protezione di cui alla L. 157/92**

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o di norme regionali può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

3. Onde consentire un'utile e necessaria verifica a consuntivo delle attività svolte, i soggetti attuatori del piano (Province, Città Metropolitana di Venezia, Consorzi di bonifica, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni) sono tenuti ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del Piano, la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

Questo Istituto subordina l'espressione di un parere favorevole circa il prospettato piano regionale di contenimento con finalità eradicativa delle popolazioni di Nutria presenti in territorio veneto, al recepimento integrale delle indicazioni operative sopra illustrate.

Nelle more della definizione di un prossimo piano comunitario di gestione della Nutria, il presente piano potrà avere durata sino a tutto l'anno 2017.

Circa l'impiego di *metodi ecologici* previsto dall'art. 19 della legge n. 157/92 per il controllo della fauna selvatica, questo Istituto ritiene che tale prescrizione non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come noto non rientra più tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile.

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, si sottolinea la necessità che si assicuri un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti, anche prevedendo l'invio allo scrivente Istituto di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi, per tipologia di tecnica impiegata, per anno e per istituto di gestione faunistico-venatoria o comprensorio amministrativo. Inoltre in prospettiva futura, anche al fine di dare piena applicazione al dettato del Regolamento EU 1143/2014 va pianificata la raccolta di dati utili a quantificare gli eventuali effetti del controllo in termini di limitazione della complessiva popolazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

RC/lr
Rif. Int. 23922/2016